

 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

## **LINEE GUIDA SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE IN AMBITO UE. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Documento della Commissione europea

"Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus crisis". Indicazioni operative.

La Commissione europea ha elaborato un documento guida relativo alle spedizioni di rifiuti in ambito UE nell'attuale quadro emergenziale; il documento integrale "Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus crisis" è allegato alla presente comunicazione.

Di seguito, come da nota pervenuta dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, se ne riassume il contenuto principale:

*"Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato le "Linee guida per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali". Su questa base, il 23 marzo 2020, la stessa Commissione ha adottato la Comunicazione C(2020) 1897 sull'attuazione dei c.d. "corridoi verdi", che incita gli Stati membri ad applicare le Linee-guida per la gestione delle frontiere per tutti i trasporti di merci intra-UE, specificando che i principi relativi al trasporto di beni contenuti nella Comunicazione si applicano mutatis mutandis alle spedizioni di rifiuti nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006.*

*La Commissione si è inoltre impegnata ad aggiornare regolarmente una lista delle misure nazionali di restrizione ai trasporti transfrontalieri attuate o annunciate dagli Stati membri.*

*Lo scopo delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea e contenute nel documento guida "Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus crisis" è assicurare un approccio comune per garantire la continuazione delle spedizioni di rifiuti in ambito UE mantenendo un elevato livello di protezione della salute pubblica e dell'ambiente nelle circostanze eccezionali create dall'epidemia di Coronavirus e fornendo orientamenti alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori economici e a tutte le parti interessate.*

*In molti Stati membri il modus operandi predefinito per le procedure relative alle spedizioni di rifiuti è basato su supporto cartaceo: ciò ha un impatto significativo sulla tempestività delle procedure amministrative nel contesto di sistemi di lavoro a distanza a causa della emergenza Coronavirus.*

*L'articolo 26, comma 4, del Regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti consente lo scambio elettronico di informazioni e documenti, nel caso in cui tutte le autorità interessate e gli attori economici decidano di farlo.*



Responsabile del procedimento

ing. Flavio GABRIELCIG

Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Responsabile di P.O.  
Referenti per l'istruttoria:

arch. Fiorenza FEDELE  
ing. Raffaele PIZZIN  
dott. Arcangelo MACARI

tel. +39 0481 385242  
tel. +39 0481 385302  
tel. +39 0481 385251  
tel. +39 040 3774142

e-mail: [franco.lenarduzzi@regione.fvg.it](mailto:franco.lenarduzzi@regione.fvg.it)  
e-mail: [fiorenza.fedele@regione.fvg.it](mailto:fiorenza.fedele@regione.fvg.it)  
e-mail: [raffaele.pizzin@regione.fvg.it](mailto:raffaele.pizzin@regione.fvg.it)  
e-mail: [arcangelo.macari@regione.fvg.it](mailto:arcangelo.macari@regione.fvg.it)

Corso Italia, 55 – Gorizia (GO)  
Corso Italia, 55 – Gorizia (GO)  
Corso Italia, 55 – Gorizia (GO)  
Via Carducci, 6 – Trieste (TS)

La Commissione raccomanda quindi di utilizzare le procedure elettroniche per le procedure e lo scambio di informazioni previste dal Regolamento e che gli scambi elettronici di documenti e informazioni, compresi ove possibile le firme digitali, siano utilizzati e accettati dalle autorità competenti in tutti gli Stati membri.

L'applicazione delle procedure elettroniche può variare dallo scambio di documenti e consensi via e-mail all'uso di sistemi di interscambio dati già attuati tra alcuni Stati membri.

La Commissione raccomanda le seguenti disposizioni pratiche per garantire la corretta spedizione dei rifiuti nella situazione attuale:

a. Le richieste di notifica (art. 4 e 14 del Regolamento) devono essere accettate in formato digitale (ad es. un'e-mail di un documento scannerizzato);

b. Tutte le comunicazioni relative alla notifica, al consenso e alle richieste a seguito del consenso devono essere inviate in formato digitale, comprese:

- le informazioni o la documentazione richieste per la notifica (articoli 4 e 8 del Regolamento),
- la documentazione di accompagnamento alla richiesta di notifica, tra cui: contratto, garanzia finanziaria, trasmissione del fascicolo di notifica alle autorità competenti (articolo 7 del Regolamento),
- la conferma di ricevimento della notifica e il consenso (articoli 8 e 9 del Regolamento);
- i documenti di movimento di cui all'articolo 16 del Regolamento;
- il documento riportato all'allegato VII e di cui all'articolo 18 del Regolamento.

A causa delle restrizioni ai valichi di frontiera, le spedizioni di rifiuti possono richiedere cambi dell'itinerario pianificato. Dovrebbero tuttavia essere evitati ritardi inutili per aggiornare la notifica al fine di prevenire ulteriori ostacoli al proseguimento regolare delle spedizioni di rifiuti e potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Al fine di facilitare la tempestiva attuazione delle procedure di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento sulle spedizioni di rifiuti, la Commissione consiglia quanto segue:

a. L'articolo 9 del Regolamento stabilisce la procedura con cui le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione forniscono il proprio consenso alle spedizioni ad esse notificate. Il completamento della procedura richiesta entro il termine previsto all'art. 9 può essere difficile nel contesto di procedure di lavoro a distanza applicate nella maggior parte degli Stati membri.

- L'uso di scambi elettronici è fondamentale per garantire il completamento tempestivo della procedura per ottenere il consenso delle autorità competenti di spedizione, transito e destinazione ed effettuare la spedizione dei rifiuti. Inoltre, poiché la scadenza per fornire il consenso alle spedizioni dirette ad un impianto pre-autorizzato è più breve di quella per le spedizioni in altri impianti (v. l'articolo 14 del Regolamento), si raccomanda di considerare l'applicazione di questa procedura ove appropriato.

b. L'articolo 16 del Regolamento stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dal notificatore della spedizione di rifiuti, dopo aver ricevuto il consenso delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito. In particolare, il notificatore è tenuto a inviare copie firmate del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate e al destinatario almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione. Laddove l'emergenza da Coronavirus provoca l'interruzione dei movimenti attraverso le frontiere e ritardi nelle procedure, potrebbe non essere possibile pianificare la data effettiva delle spedizioni di rifiuti con largo anticipo.

- Nel contesto della crisi attuale e in particolare nel caso in cui vengano stabilite restrizioni impreviste ai valichi di frontiera o si verificano ritardi nelle procedure, l'applicazione delle disposizioni sulle informazioni preliminari relative all'effettivo avvio della spedizione può comportare difficoltà per il notificatore. Nell'applicare tali norme, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali difficoltà.

*c. L'articolo 17 del Regolamento stabilisce che se viene apportata una modifica sostanziale ai dettagli e/o alle condizioni della spedizione autorizzata, comprese le modifiche alla quantità, all'itinerario, alla data di spedizione o al trasportatore previsti, il notificatore è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti interessate e il destinatario e, ove possibile, prima dell'inizio della spedizione. È inoltre richiesto che in tali casi venga presentata una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.*

*Se una spedizione di rifiuti deve cambiare rotta e passare attraverso uno Stato membro non coinvolto nella notifica originale (in particolare come paese di transito), l'articolo 17, comma 3, del Regolamento richiede la presentazione di una nuova notifica.*

- La Commissione raccomanda alle autorità competenti interessate - in stretta consultazione tra loro - di considerare di non richiedere una nuova notifica nel caso in cui debbano essere fatte o si verifichino modifiche ai dettagli e/o alle condizioni delle spedizioni autorizzate, a causa di restrizioni di movimento per impedire la diffusione del Coronavirus.*

- Nel caso in cui un altro Stato membro venga coinvolto in una spedizione di rifiuti a causa del cambiamento di itinerario della spedizione, la Commissione raccomanda che tutte le autorità competenti interessate facciano tutto il possibile per elaborare la nuova notifica il più rapidamente possibile."*

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che la scrivente Autorità procederà alla trasmissione a mezzo raccomandata A/R dei soli originali dei documenti di Notifica e corrispondenti documenti di movimento in bianco (finalizzati all'apertura di una nuova Notifica).

Qualora un'Autorità competente di destino/transito – a seguito dell'inoltro da parte della scrivente della documentazione dematerializzata di Notifica (documento 1/A compilato, documento 1/B compilato e Dossier contenente gli allegati previsti dal Regolamento 1013/2006) richieda l'invio in altra forma del materiale, sarà onere del soggetto Notificatore opportunamente informato provvedere alla conseguente trasmissione.

IL RESPONSABILE DI P.O.

(arch. Franco Lenarduzzi)

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005